SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 gennaio 1996**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal *15 gennaio 1996 verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il nuovo anno.

Gli abbonati 1995, che abbiano invece effettuato tale versamento in data successiva al 20 dicembre 1995, sono pregati, per evitare l'interruzione del servizio, tenendo anche conto degli inevitabili tempi necessari per la riattivazione dell'abbonamento stesso, di inviare via fax copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone per il 1996 ai seguenti numeri: 06/85082520 - 06/85082517 - 06/85082242.

Al fine di evitare che l'attivazione del nuovo abbonamento possa subire ritardi, è necessario indicare in ogni comunicazione il proprio numero di abbonamento riportato nell'etichetta di spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

95A7863

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1996.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'ambasciatore Emanuele Scammacca del Murgo e dell'Agnone dalla carica di Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il Sottosegretario di Stato agli affari esteri ambasciatore Emanuele Scammacca del Murgo e dell'Agnone ha rassegnato le dimissioni da tale carica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'ambasciatore Emanuele Scammacca del Murgo e dell'Agnone dalla carica di Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1996
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 3

96A0207

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1995.

Determinazione dell'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1 dell'art. 19 del decreto-legge n. 26/1994 convertito con la legge n. 153 del 1994, per le industrie tecniche.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modifiche;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema;

Visto il comma 3 dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 26/1994;

Ritenuto di dover fissare l'ammontare massimo dei costi relativi ad interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1 del citato art. 19, per le industrie tecniche;

Sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia nella seduta dell'11 maggio 1995;

Decreta:

Art. 1.

Per le industrie tecniche nazionali, i cui addetti siano pari o superiori alle cinquanta unità, l'ammontare dei costi massimi ammissibili è di lire 10 miliardi, ai fini della concessione dei mutui decennali a tasso agevolato o dei contributi sugli interessi per i lavori previsti dal comma 1 dell'art. 19 del decreto-legge n. 26/1994.

Art. 2.

Per le industrie tecniche nazionali, i cui addetti sono inferiori a cinquanta unità, l'ammontare massimo dei costi massimi ammissibili è di lire 5 miliardi per gli stessi lavori di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 giugno 1995

Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 90

96A0174

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 1995.

Determinazione della documentazione da presentare con le domande per la concessione dei contributi e premi previsti dalla legge n. 1213/1965, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, che, all'art. 12, lettera *a)*, ha abrogato l'art. 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica che ha demandato all'amministrazione il compito di determinare, con proprio provvedimento, la documentazione da presentare con le domande di concessione dei contributi e premi previsti dalla legge n. 1213/1965;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Sentita la Commissione centrale per la cinematografia;

Acquisito il parere dell'ufficio legislativo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine della concessione dei contributi e premi previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, l'impresa produttrice del film di lungo o di cortometraggio, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dovrà presentare — contestualmente alla domanda di nazionalità italiana — apposita istanza a firma del legale rappresentante.

Art. 2.

A seguito dell'istanza di cui all'art. 1, l'impresa produttrice dovrà presentare — entro sessanta giorni dalla data di rilascio della dichiarazione definitiva di nazionalità italiana — apposita dichiarazione giurata, a firma autenticata del legale rappresentante, da cui risulti:

a) che si è provveduto al versamento all'ENPALS dei contributi assicurativi, degli eventuali interessi di mora e delle eventuali somme aggiuntive relative al personale tecnico ed esecutivo impiegato nella produzione del film;

b) che, per la realizzazione del film, sono state osservate tutte le norme sul collocamento dei lavoratori dello spettacolo;

c) che tutto il personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte alla realizzazione del film, è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali;

d) che si è provveduto al versamento della ritenuta d'acconto, indicando gli estremi dei relativi bollettini ed allegando copia degli stessi.

Nella medesima dichiarazione, il produttore deve inoltre:

e) per i lungometraggi, indicare la data di prima proiezione in pubblico, riservandosi di trasmettere, ove non ne sia in possesso, il relativo certificato della SIAE;

f) per i cortometraggi, dichiarare che il film è stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge 4 gennaio 1965, n. 1213, e che il film stesso è stato programmato in almeno 500 sale cinematografiche, allegando, in caso contrario, l'impegno dell'ente cinema S.p.a. di proiettare il cortometraggio per un triennio.

La dichiarazione di cui al primo comma dovrà essere prodotta anche per i film di lungo e di cortometraggio la cui domanda di nazionalità italiana venga presentata entro il 31 dicembre 1995.

Art. 3.

All'atto della acquisizione della dichiarazione giurata di cui all'art. 2, l'amministrazione darà notizia dell'avvio della procedura volta all'erogazione di contributi c/o premi agli enti interessati (ufficio collocamento, ENPALS), ai quali verrà concesso un termine di sessanta giorni entro i quali formulare eventuali osservazioni. Qualora entro tale termine non pervengano rilievi dagli enti predetti, l'ammministrazione potrà procedere alla liquidazione delle somme dovute.

Nell'ipotesi in cui sussistano precedenti controversie o procedimenti a carico delle società fruitrici di premi c/o contributi, la effettiva liquidazione degli stessi rimane comunque subordinata al previo, esplicito parere favorevole dei suddetti enti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 ottobre 1995

Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 137

96A0175

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1995.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994 di chiarimento dei rapporti tra produttori, distributori e venditori esteri in relazione all'imputazione dei proventi di rispettiva spettanza dei film beneficiari di mutui a tasso agevolato.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con legge 1° marzo 1994 n. 153;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994 recante «Determinazione dei criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e d'interesse culturale nazionale»;

Ritenuto di dover chiarire i rapporti tra produttori, distributori e venditori esteri in relazione all'imputazione dei proventi di rispettiva spettanza;

Sentito il Comitato di credito cinematografico nella seduta del 31 ottobre 1995;

Decreta:

All'art. 3 del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994 sono aggiunti i seguenti commi:

«All'ammortamento dei mutui concessi a favore di imprese nazionali di produzione non concorrono i proventi di spettanza del distributore e dell'esportatore, anche se avente contemporaneamente la qualità di produttore, nei limiti del rimborso delle spese sostenute per l'edizione e il lancio così come individuate dall'art. 10, comma 2, del succitato decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con legge 1° marzo 1994, n. 153.

Nei limiti del suddetto recupero il distributore e l'esportatore hanno priorità nella ripartizione dei proventi del film.

L'esercizio del suddetto diritto è subordinato all'accertamento dei costi sostenuti nelle forme e nei termini di cui all'art. 17, comma 7, del succitato decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con legge 1° marzo 1994, n. 153, anche qualora per tali spese non ci sia stata stipula di mutuo».

Il presente decreto sarà trasmesso dalla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 10 novembre 1995

Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 135

96A0176

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1995.

Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gesteri di servizi pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;

Visto l'art. del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto;

Visto l'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, concernente il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia;

Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I-*bis*, 17 marzo 1995, n. 462, che, confermando un proprio indirizzo giurisprudenziale, ha dato una interpretazione estensiva dell'art. 1, lettera *b)*, della legge 11 novembre 1975, n. 584, nel senso che, ai fini della tutela dei non fumatori, debbano intendersi per «locali chiusi adibiti a pubblica riunione» non solo quelli di proprietà pubblica, ma anche quelli di proprietà privata, in relazione alla fruibilità degli stessi da parte di membri indifferenziati della collettività per il servizio che vi si rende o per l'attività che vi si svolge;

Considerato che nella predetta decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio si rileva che dall'accoglimento del ricorso discende, per le amministrazioni interessate, l'obbligo di provvedere concretamente in maniera satisfattiva dell'interesse fatto valere;

Vista l'ordinanza 14 maggio 1995, n. 687, della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stata rigettata la domanda di sospensione cautelare della decisione sopra citata, con l'argomentazione che «l'obbligo imposto alle amministrazioni intimate dalla sentenza appellata deve intendersi limitato all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il divieto di fumo negli ambienti chiusi, di proprietà della pubblica amministrazione, e negli altri locali pubblici o parti al pubblico nei quali i cittadini debbono recarsi in funzione dell'utenza di servizi resi dall'amministrazione»; che «restano estranei all'ambito della efficacia oggettiva della sentenza appellata i locali di proprietà pubblica non aperti al pubblico e quelli di proprietà privata nei quali non vengono erogati servizi dell'amministrazione» e che «il suddetto obbligo deve ritenersi operativo nei confronti dei soli ambienti con riguardo ai quali le singole amministrazioni intimate (Ministero della sanità e, comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) sono titolari di specifici e tipici poteri di ordinanza o di direttiva intesi ad assicurare l'osservanza del divieto di cui all'art. 1 della legge n. 584 del 1975»;

Ritenuta peraltro l'opportunità, nel dare doveroso adempimento a quanto prescritto dalla giurisdizione amministrativa, di estenderne gli effetti oltre i limiti soggettivi del rapporto processuale, vale a dire non solo nei confronti delle amministrazioni parte in giudizio (Ministero della sanità e, comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) ma nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni naturali destinatarie dei poteri di direttiva del Governo, nonché, per il tramite di queste, nei confronti dei privati esercenti pubblici servizi a titolo di concessione o appalto o convenzione o accreditamento;

Visti gli articoli 2, comma 3, lettera *d)*, e 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 dicembre 1995;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

ADOTTA

la seguente direttiva:

Art. 1.

La presente direttiva, emessa ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sarà osservato dalle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e dalle istituzioni educative; dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; dalle istituzioni universitarie; dagli enti locali e dai loro consorzi ed associazioni; dagli enti pubblici non economici nazionali e locali; dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Le amministrazioni e gli enti pubblici destinatari del presente atto eserciteranno i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari, nell'ambito dei propri uffici e delle proprie strutture, nonché i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, secondo l'interpretazione recepita nelle pronunce della magistratura amministrativa citate nel preambolo del presente atto.

Art. 3.

In particolare saranno osservati i seguenti criteri interpretativi:

a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle

aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempreché si tratti — in entrambi i casi — di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico;

b) per locale «aperto al pubblico» s'intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;

c) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali «aperti al pubblico» nel senso sopra precisato (esempio: corsie di ospedali, aule scolastiche); a questi fini s'intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie;

d) resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.

Art. 4.

Per l'attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti adempimenti:

a) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonché l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni;

b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto, e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) a cura dei prefetti saranno rilevati i dati in merito all'osservanza, nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al Ministro della sanità, che ne riferisce in Parlamento.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 3

96A0173

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 dicembre 1995.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Isolabella.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Pietro Delmastro è stato eletto sindaco del comune di Isolabella (Torino) nelle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995;

Visto che il predetto amministratore è stato tratto in arresto, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui agli articoli 323, comma 1 e 2, 81 cpv e 110 del codice penale;

Visto che durante il periodo di carcerazione ha operato nei confronti del sig. Pietro Delmastro la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto che la predetta misura di prevenzione è stata successivamente revocata;

Considerato che la reintegra del citato amministratore nella carica di sindaco, conseguente alla revoca del provvedimento coercitivo, ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza della fattispecie penale in cui è coinvolto, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Pietro Delmastro dalla carica di sindaco del comune di Isolabella (Torino);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Pietro Delmastro è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Isolabella (Torino).

Roma, 30 dicembre 1995

Il Ministro: CORONAS

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Pietro Delmastro è stato eletto nuovamente sindaco del comune di Isolabella (Torino) nelle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 29 novembre 1995, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine al reato di abuso d'ufficio continuato a scopo patrimoniale e non patrimoniale in concorso.

In particolare, il sig. Pietro Delmastro, che ricopre la carica di sindaco di quel comune da oltre dieci anni, avrebbe perseguito dei propri specifici interessi patrimoniali, sia direttamente che tramite l'opera di un prestanome, intervenendo nella compravendita di terreni ubicati nelle aree di espansione urbanistica già prevista dall'originario piano regolatore generale comunale nonché in quelle zone rese successivamente edificabili in sede di adozione della variante.

Durante il periodo di applicazione della misura limitativa della libertà personale ha operato nei confronti del citato amministratore la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, in virtù dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Il predetto ordine di custodia cautelare è stato, successivamente, revocato e la conseguente reintegra del sig. Pietro Delmastro nella carica di sindaco ha determinato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico, per la rilevanza delle vicende processuali che ha coinvolto il citato amministratore.

La tipologia del reato ascritto denota, inoltre, l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di sindaco, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, comunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica sopracitata.

Il prefetto di Torino, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica ricoperta nel comune di Isolabella.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Pietro Delmastro dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di sindaco del comune di Isolabella (Torino).

Roma, 29 dicembre 1995

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

96A0158

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 gennaio 1996.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluarix».

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visto il decreto con il quale la ditta SmithKline Beecham è stata autorizzata a commercializzare la specialità medicinale «Fluarix»;

Visti i dati di farmacovigilanza e il riscontro di numerose A.D.R.;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta dell'8 gennaio 1996 in ordine alla sospensione cautelare della commercializzazione della specialità in questione;

Vista la nota della società SmithKline Beecham con la quale è stata comunicata la disponibilità a provvedere spontaneamente entro il 13 gennaio 1996 al ritiro cautelare dal commercio di tutte le confezioni della specialità medicinale «Fluarix»;

Nelle more del riesame dei dati relativi alla citata specialità medicinale anche sulla base delle ulteriori informazioni annunciate dal produttore;

Visti gli obblighi di informazione nei confronti dell'Emea;

Ritenuto di disporre la sospensione della commercializzazione della citata specialità medicinale;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 29 maggio 1978, n. 178;

Decreta:

Art. 1.

La commercializzazione della specialità medicinale «Fluarix» è sospesa per i motivi citati in premessa.

La società SmithKline Beecham provvederà al ritiro di tutte le confezioni in commercio entro e non oltre il 13 gennaio 1996. Dell'avvenuto ritiro la citata società darà comunicazione telegrafica al Ministero della sanità in pari data.

Il presente decreto viene notificato con procedura di urgenza alla società sopra citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 10 gennaio 1996

Il direttore del dipartimento: SILANO

96A0190

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 gennaio 1996.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 1991, 1° febbraio 1992, 1° agosto 1992, 1° febbraio 1993, 1° agosto 1993 e 1° agosto 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1996 e scadenza 1° agosto 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348990/244 del 20 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 825056/255 del 21 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 11.000 miliardi;

n. 825866/265 del 24 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1992, sottoscritti per l'importo di lire 11.426.475 milioni;

n. 100114/272 del 21 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 100933/281 del 22 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1993, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 398156/294 del 25 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1994, sottoscritti per l'importo di lire 12.672 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1996 e scadenza 1° agosto 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di febbraio 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1996, è determinato nella misura:

del 5,60% per i CCT settennali 1° agosto 1991 emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 10;

del 5,60% per i CCT settennali 1° febbraio 1992 emessi per lire 11.000 miliardi, cedola n. 9;

del 5,60% per i CCT settennali 1° agosto 1992 emessi per lire 11.426.475 milioni, cedola n. 8;

del 5,60% per i CCT settennali 1° febbraio 1993 emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 7;

del 5,60% per i CCT settennali 1° agosto 1993 emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 6;

del 5,40% per i CCT settennali 1° agosto 1994 emessi per lire 12.672 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.172.170.600.000, così ripartite:

L. 448.000.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1991;

L. 616.000.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1992;

L. 639.882.600.000 per i CCT settennali 1° agosto 1992;

L. 392.000.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1993;

L. 392.000.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1993;

L. 684.288.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1994,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0191

DECRETO 9 gennaio 1996.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro decennali con decorrenza 1° febbraio 1987 e 18 febbraio 1987, relativamente alla decima cedola, con godimento nel mese di febbraio 1996 e scadenza nel mese di febbraio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 425322/127 del 24 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 425428/128 del 3 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 18 febbraio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 dei suddetti decreti n. 425322 del 24 gennaio 1987 e n. 425428 del 3 febbraio 1987, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più

vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1996 e scadenza nel mese di febbraio 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di febbraio 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1997, è determinato nella misura:

del 10,50% per i CCT decennali 1° febbraio 1987 emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 10;

del 10,50% per i CCT decennali 18 febbraio 1987 emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 10.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, e di lire 1.154.972.500.000, così ripartite:

L. 524.987.500.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1987;

L. 629.985.000.000 per i CCT decennali 18 febbraio 1987,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verra trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0192

DECRETO 9 gennaio 1996.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1995, da emettersi a ripianamento di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 maggio 1994, n. 307, relativamente alla terza cedola, di scadenza 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata ottennale, con godimento 1° gennaio 1995, da emettersi ed assegnare ad estinzione dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457;

Visto, in particolare, l'art. 1 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuta l'opportunità, nelle more dell'emissione e dell'assegnazione dei suddetti certificati di credito, di determinarne il tasso d'interesse semestrale relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1996 e scadenza 1° luglio 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento 1° gennaio 1996 relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994, indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sulla terza cedola, di scadenza 1° luglio 1996, dei certificati di credito del Tesoro ottennali 1° gennaio 1995/2003, è determinato nella misura del 5,40%.

L'onere derivante dal presente decreto verrà quantificato in occasione dell'emanazione dei provvedimenti recanti l'assegnazione dei titoli, con i quali verrà, altresì, specificato l'importo nominale dell'emissione.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0193

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Santa Margherita di Belice» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Santa Margherita di Belice», corredata dal parere espresso dalla regione Sicilia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Santa Margherita di Belice» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Santa Margherita di Belice» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Santa Margherita di Belice» nelle tipologie «Santa Margherita di Belice» bianco, «Santa Margherita di Belice» con la menzione del vitigno Catarratto, «Santa Margherita di Belice» con la menzione del vitigno Grecanico, «Santa Margherita di Belice» con la menzione del vitigno Ansonica, «Santa Margherita di Belice» rosso, «Santa Margherita di Belice» con la menzione del vitigno Nero d'Avola, «Santa Margherita di Belice» con la menzione del vitigno Sangiovese, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Santa Margherita di Belice» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI D.O.C. «SANTA MARGHERITA DI BELICE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Santa Margherita di Belice» è riservata ai vini bianchi e rossi o aventi la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Catarratto, Grecanico, Ansonica, Nero d'Avola e Sangiovese che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Santa Margherita di Belice» è riservata ai vini ottenuti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Santa Margherita di Belice» bianco:

Ansonica dal 30% al 50%;

Grecanico e Catarratto bianco lucido (da soli o congiuntamente) dal 50% al 70%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Agrigento, presenti nel vigneto, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Santa Margherita di Belice» con la menzione di uno dei seguenti vitigni: «Catarratto - Grecanico - Ansonica» è riservata ai vini ottenuti da almeno l'85% di uve provenienti dai suddetti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Agrigento, presenti nel vigneto, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Santa Margherita di Belice» rosso:

Nero d'Avola dal 20% al 50%;

Sangiovese e Cabernet Sauvignon (da soli o congiuntamente) dal 50% all'80%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Agrigento, presenti nel vigneto, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vini con la denominazione «Santa Margherita di Belice» devono provenire dai vigneti ricadenti nell'ambito dei comuni di Santa Margherita di Belice e Montevago, in provincia di Agrigento.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, alberello e controspalliera, ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati; è comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

In ogni caso vanno escluse le uve da vigneto con forme di allevamento a tendone.

Per i vigneti con forme di allevamento a spalliera la densità minima non deve essere inferiore a 2.300 piante per ettaro; mentre per quelli esistenti con forme di allevamento ad alberello la densità minima non deve essere inferiore a 2.700 piante per ettaro.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità minima non inferiore a 2800 piante per ettaro per la spalliera, e 3.000 piante per l'allevamento ad alberello.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione come pratica di soccorso, durante il periodo primaverile-estivo sino ad un massimo di due interventi e non oltre il periodo dell'invaiatura.

La resa massima delle uve ammesse per la produzione di tutti i vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonn. 12 per ettaro ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.

Qualora super questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% per i vini bianchi, con o senza nome del vitigno, e di 11% per i vini rossi, con o senza nome del vitigno.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dei territori comunali di cui all'art. 3.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali, è altresì consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio dei seguenti comuni limitrofi: Castelvetrano, Partanna, Menfi-Sambuca di Sicilia, Contessa Entellina, Salaparuta e Poggioreale.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 65% per i vini bianchi e al 70% per i vini rossi.

Qualora superi questi limiti, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini finiti di cui all'art. 1 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti requisiti:

1) Santa Margherita di Belice Bianco:
colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità minima totale: 4,50 gr/l;
estratto secco netto minimo: 15 gr/l.

2) Santa Margherita di Belice con la menzione del vitigno Catarratto:
colore: giallo paglierino lucido;
profumo: delicato fragrante;
sapore: secco, armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità minima totale: 4,50 gr/l;
estratto secco netto minimo: 15 gr/l.

3) Santa Margherita di Belice con la menzione del vitigno Grecanico:
colore: paglierino tenue con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico, fine;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità minima totale: 4,50 gr/l;
estratto secco netto minimo: 15 gr/l.

4) Santa Margherita di Belice con la menzione Ansonica:
colore: paglierino tenute con riflessi verdognoli;
profumo: intenso fruttato caratteristico;
sapore: asciutto, secco, con gradevole persistenza aromatica;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità minima totale: 4,50 gr/l;
estratto secco netto minimo: 15 gr/l.

5) Santa Margherita di Belice Rosso:
colore: rosso rubino con sfumature granato;
profumo: vinoso etereo di particolare finezza;
sapore: asciutto, leggermente tannico con buona struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità minima totale: 5,0 gr/l;
estratto secco netto minimo: 20 gr/l.

6) Santa Margherita di Belice con la menzione Nero d'Avola:
colore: rosso rubino vivo;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente tannico, con buona struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità minima totale: 5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 20 gr/l.

7) Santa Margherita di Belice con menzione Sangiovese:
colore: rosso rubino con eventuali riflessi cerasuoli;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, con buona struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità minima totale: 5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 20 gr/l.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione a denominazione di origine controllata «Santa Margherita di Belice» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.

Le menzioni del vitigno in aggiunta alla denominazione «Santa Margherita di Belice» debbono figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione con caratteri le cui dimensioni non superino i 2 terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

I vini di cui all'art. 1 devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Santa Margherita di Belice», qualora confezionati, devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri e con tappo di sughero.

Tuttavia per bottiglie di capacità fino a 0,375 è ammesso il tappo a vite.

96A0178

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 1996.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati fissata per il giorno 25 febbraio 1996.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488;

Rilevato che per il giorno 25 febbraio 1996 sono stati convocati i comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Puglia (che comprende i comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Trani);

Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, ed ai fini della campagna elettorale relativa all'elezione suppletiva anzidetta, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nell'area geografica interessata dalla precisata consultazione elettorale nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nella stessa area;

Sentita in data 10 gennaio 1995 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nel suo ufficio di presidenza;

Dispone:

TITOLO I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Sezione I

OFFERTA GRATUITA DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA

Art. 1.

Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione che si estende ai comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Trani, che intendono diffondere propaganda per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Puglia, fissate per il giorno 25 febbraio 1996, sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) il carattere di gratuità dell'offerta;

b) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

c) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi;

e) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, e delle disposizioni emanate dal Garante.

3. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, i messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, secondo modalità uniformi per ciascuna testata anche per specifica collocazione, e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Sezione II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 4.

Modalità dell'offerta di pubblicità

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione che si estende ai comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Trani, che intendano diffondere pubblicità per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Puglia fissata per il giorno 25 febbraio 1996 sino a tutto il trentunesimo giorno precedente la data della votazione, sono tenuti entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto da quello considerato nell'art. 1, pubblicato sulla stessa testata interessata all'offerta. Per le testate periodiche si applica la disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) il limite massimo delle inserzioni ammissibili quale specificato ai sensi dell'art. 5, comma 3;

b) le tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti con l'art. 6, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicità, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale è possibile presentare il materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati;

e) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione, nonché denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di pubblicità cui eventualmente è necessario rivolgersi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto le testate di diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della cessione di spazi pubblicitari per la consultazione elettorale.

Art. 5.

Limiti della pubblicità

1. La pubblicità non può contenere slogan denigratori e deve recare soltanto l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica.

2. Le inserzioni di pubblicità sono pubblicate in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari della testata, debbono recare la scritta «pubblicità elettorale» ed indicare il loro autore.

3. Per ciascun candidato non possono essere effettuate più di tre inserzioni per ogni edizione di testata quotidiana o più di nove inserzioni per ogni edizione di testata periodica.

4. L'eventuale selezione tra richieste di inserzioni pervenute in numero più elevato di quello stabilito nel comma 3, provenienti da soggetti politici diversi che sostengono lo stesso candidato, è operata secondo le indicazioni di questo.

Art. 6.

Tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti gli inserzionisti le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per le inserzioni pubblicitarie elettorali.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Sezione I
OFFERTE GRATUITE DI PROPAGANDA

Art. 7.
Comunicazione preventiva

1. Le emittenti radiotelevisive con diffusione che si estende ai comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Trani qualora intendano trasmettere propaganda elettorale per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Puglia fissate per il giorno 25 febbraio 1996 sono tenute, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) il carattere di gratuità dell'offerta;

b) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi disponibili nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente presso cui il codice è registrato;

c) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

d) ogni circostanza od elemento rilevante per la utilizzazione degli spazi di propaganda ivi comprese le condizioni temporali di prenotazione;

e) il domicilio eletto per ogni qualsiasi comunicazione.

2. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

3. La tempestiva trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda elettorale.

Art. 8.
Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 7, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione.

2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare le trasmissioni complessivamente previste, ovvero gli spazi complessivamente disponibili, per la propaganda, nel periodo elettorale.

3. Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi del comma 2 deve essere depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro otto giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le emittenti in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 le emittenti in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio, non richiesto, del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 9.
Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali è considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale; si applicano, in particolare le disposizioni dell'art. 8, comma 3.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 8, comma 4.

Art. 10.
Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità delle tribune elettorali definite dall'emittente (dibattiti, tavole rotonde, conferenze stampa, discorsi, confronti) secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione,

consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei soggetti politici interessati.

2. Le trasmissioni di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale debbono andare in onda in identica fascia oraria. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. I soggetti di cui all'art. 7 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Sezione II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Modalità dell'offerta pubblicitaria

1. Le emittenti radiotelevisive con diffusione nei comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Trani, qualora intendano trasmettere, sino a tutto il trentunesimo giorno precedente la data della votazione, pubblicità per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Puglia fissata per il giorno 25 febbraio 1996, sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto da quello considerato nell'art. 7, mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono.

2. Il comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggior ascolto e deve precisare:

a) il limite massimo degli spot pubblicitari quale specificato ai sensi dell'art. 12;

b) le tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti con l'art. 13 nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicità, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare il materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati;

e) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione, nonché denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di pubblicità cui eventualmente è necessario rivolgersi.

3. L'indicazione di cui al comma 2, lettera *b)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente.

4. Il comunicato può essere mandato in onda più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della cessione di spazi pubblicitari per le consultazioni elettorali.

Art. 12.

Limiti della pubblicità

1. Gli spot pubblicitari non possono contenere scene o slogan denigratori e debbono recare solo l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica. Essi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario.

2. Gli spazi degli spot elettorali debbono essere distinti da quelli dei messaggi di pubblicità commerciale ai quali non debbono essere accostati.

3. Ciascuna emittente non può trasmettere giornalmente più di cinquanta spot elettorali. Il numero massimo degli spot giornalieri per ciascun candidato è determinato dal quoziente intero, con esclusione delle frazioni, risultante dalla divisione di cinquanta per il totale dei candidati presenti nel collegio uninominale. Gli spot di partiti e movimenti politici ovvero di schieramenti elettorali sono computati con riferimento al candidato rispettivamente sostenuto.

4. L'eventuale selezione, in caso di richieste di spazi pubblicitari in numero più elevato da quello consentito nel comma 3, provenienti da soggetti politici diversi che sostengono lo stesso candidato, è operata secondo le indicazioni di questo.

5. Per le emittenti televisive ogni spot non può durare più di quarantacinque secondi; la messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 13 e le ore 14 nonché tra le ore 18 e le ore 23; per le emittenti radiofoniche ogni spot non può

durare più di un minuto; la messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 7 e le ore 13 nonché tra le ore 14 e le ore 18. Entro gli ambiti temporali sopra indicati il passaggio di ogni singolo spot avviene nell'orario definito al momento della relativa prenotazione.

6. Ogni passaggio del medesimo spot è computato nel limite giornaliero fissato nel comma 3.

Art. 13.

Tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 11 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi pubblicitari elettorali nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Sezione III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 14.

Programmi e servizi informativi

1. Nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici e loro esponenti è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile, della parità di trattamento. È vietata la presenza di soggetti politici o loro esponenti nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorale e dalle trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici disciplinati dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488.

2. Nei programmi e servizi di informazione elettorale le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra gli interessati nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali deve essere globalmente destinato un tempo analogo ai candidati, secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi interessati, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima delle votazioni.

4. In ordine alle questioni trattate nei servizi e programmi di informazione, di rilievo ai fini della competizione elettorale, deve essere assicurata la rappresentazione, in modo corretto e completo, delle diverse posizioni ovvero delle diverse valutazioni e proposte di tutti i soggetti competitori. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli anzidetti fondamentali principi.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, è vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazione di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. Registi e conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare in alcun modo influenza sulle libere scelte degli elettori. È comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali, politici e di costume, organizzate con la presenza di ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto del principio di correttezza e imparzialità. L'articolazione delle trasmissioni non deve essere di per se stessa lesiva della parità di trattamento dei soggetti politici. La selezione degli ospiti deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove prevista, è fatta con i medesimi criteri almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore deve curare che il pubblico mantenga un contegno adeguato ai principi di correttezza.

Sezione IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui agli articoli 7 e 11 sono tenuti a conservare la registrazione delle comunicazioni preventive di cui agli stessi articoli nonché le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni e sino a sei mesi dopo tale data.

Art. 16.

Delega al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi per l'espletamento dei procedimenti di accertamento delle violazioni.

1. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Puglia assicura la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvede a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda e pubblicitarie, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti politici interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti politici interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda o di pubblicità;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni di propaganda realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni dettate dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi provvede alle contestazioni, alla istruttoria ed all'audizione degli interessati nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di competenza. In ogni singolo caso riferiscono senza indugio al Garante sull'attività svolta ai fini delle conseguenti determinazioni di questi, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti del comitato regionale i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente, senza indugio, al comitato medesimo, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni collaborano, a richiesta, con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 17.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda e pubblicità.

Art. 18.

Sondaggi

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, a decorrere dal ventesimo giorno precedente la data dell'elezione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata la pubblicazione o diffusione dei sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati in un periodo di tempo anteriore a quello del divieto di pubblicazione o diffusione.

2. La diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze di voto attraverso contatti telefonici, postali, e in altra forma, direttamente con le emittenti radiotelevisive e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

Art. 19.

Repressione delle violazioni ed interventi d'urgenza

1. Per le violazioni delle disposizioni del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico, ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del citato decreto-legge. Le sanzioni pecuniarie non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni indicate nel primo comma, il Garante, salvo il procedimento di irrogazione della sanzione, adotta i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al fine di ripristinare l'equilibrio della competizione elettorale ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, applicando, in caso di inottemperanza, le misure inibitorie e sanzionatorie di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Art. 20.

Organi ufficiali dei partiti

1. Agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti e dei movimenti politici non si applicano le precedenti disposizioni in materia di propaganda, informazione elettorale e pubblicità, fermo, per quest'ultima, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 3 del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 21.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1996

Il Garante: SANTANIELLO

96A0179

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 13 luglio 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli dal 19 al 72 (titolo III) relativamente alla facoltà di economia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

«FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 19. — Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

economia e commercio;
scienze statistiche ed economiche,

ed i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:

economia e amministrazione delle imprese;
gestione delle imprese alimentari;
marketing e comunicazione di azienda,
statistica.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione degli indirizzi di cui agli articoli 30-34.

Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Nell'ambito del corso di diploma universitario in statistica la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione degli indirizzi di cui agli articoli 78 e 79.

Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma.

Art 20. — Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea e per i corsi di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Gli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito ai decreti ministeriali 21 ottobre e 27 ottobre 1992 potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà stabilirà le modalità per la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata con riferimento agli anni di corso attivati del nuovo ordinamento fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Corso di laurea in economia e commercio

Art 21. — Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art 22 — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in economia e commercio sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 59, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari,

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio e i relativi indirizzi riportati nei successivi articoli 29-34, nonché quelli previsti per l'indirizzo in economia ambientale all'ultimo comma dell'art. 30,

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di 8 per il corso di laurea in economia e commercio e per ciascun indirizzo attivato nella facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 23. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in economia e commercio sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli dei corsi di diploma universitario di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di laurea in economia e commercio. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui alla tebella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario della tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 24. — Il piano di studi del corso di laurea in economia e commercio comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a cinque annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 59, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventitre annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 27) e l'esame di laurea.

Art. 25. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio e ciascuno degli indirizzi dello stesso di cui agli articoli 29-34 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio e di ciascuno degli indirizzi di cui agli articoli 30-34 eventualmente attivati e predispone percorsi didattici ed eventuali altri indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche, nonché (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 26. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali del corso di laurea in economia e commercio possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 24 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 27. — Per il conseguimento della laurea in economia e commercio lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniere moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 24.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 28. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura competente.

Art. 29. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 30. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia ambientale del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia dell'ambiente;

economia delle fonti di energia;

economia dello sviluppo;

economia del territorio;

economia e politica montana e forestale;

economia pubblica;

geografia economica;

organizzazione e pianificazione del territorio;

pianificazione economica territoriale.

Area aziendale:

merceologia delle risorse naturali;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;

diritto dell'ambiente;

diritto regionale e degli enti locali;

diritto urbanistico.

Area matematico-statistica:

demografia;

statistica per l'ambiente;

metodi statistici di valutazione di politiche.

Altre aree:

sociologia dell'ambiente.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia ambientale, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

C11X - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali.

E03B - Ecologia.

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura.

H02X - Ingegneria sanitaria-ambientale.

H10B - Architettura del paesaggio e del territorio.

H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica.

H14B - Urbanistica.

M06A - Geografia.

Art. 31. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia aziendale del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia industriale;

economia internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia degli intermediari finanziari;

economia e gestione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia aziendale, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 32. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

cooperazione allo sviluppo;

economia internazionale;

economia pubblica;

istituzioni economiche internazionali;

organizzazione e pianificazione del territorio;

politica economica;

programmazione economica;

storia delle relazioni economiche internazionali.

Area aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche.

Area giuridica:

contabilità dello Stato;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro;

diritto internazionale dell'economia;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

contabilità nazionale;

statistica sociale.

Altre aree:

scienza dell'amministrazione;

sociologia;

storia dell'amministrazione pubblica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 33. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia e legislazione per l'impresa del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia del lavoro;

economia e politica industriale;

scienza delle finanze;

storia dell'industria.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia e gestione delle imprese;

finanza aziendale;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

strategia e politica aziendale.

Area giuridica:

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto del lavoro;

diritto della Comunità europea;

diritto fallimentare;

diritto internazionale;

diritto penale commerciale;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia e legislazione per l'impresa, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno sei insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 34. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia politica del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

econometria;

economia agraria;

economia del lavoro;

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

economia regionale;

organizzazione e pianificazione del territorio;

politica economica;

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e gestione delle imprese;

finanza aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto della Comunità europea;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Altre aree:

sociologia.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia politica, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese

Art. 35. — La durata del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è di tre anni.

Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 36. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia;

b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 38;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese.

Art. 37. — Il piano di studi del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti indicati nell'art. 38, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

L'organismo didattico competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il diploma in economia e amministrazione delle imprese si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di sedici annualità, l'esame di un insegnamento annuale in lingua inglese, la prova di idoneità di un insegnamento annuale di un'altra lingua, scelta dallo studente tra lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola e lingua russa, una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base ed il colloquio finale.

L'organismo didattico competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità.

Art. 38. — Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

istituzioni di diritto privato;

istituzioni di diritto pubblico;

istituzioni di economia;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

ragioneria generale ed applicata;

statistica.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:

economia applicata;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

geografia economica;

scienza delle finanze;

storia economica.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

finanza aziendale;

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing;

organizzazione aziendale;

organizzazione e gestione delle risorse umane;

programmazione e controllo;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale;

tecnologia dei cicli produttivi;

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto del mercato finanziario;

diritto fallimentare;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale;

matematica finanziaria.

Art. 39. — L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese elencati nell'art. 38 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 40. — Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

L'organismo didattico competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

L'organismo didattico competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

L'organismo didattico compente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 37 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 41. — Il colloquio finale per il conseguimento del diploma in economia e amministrazione delle imprese consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma stesso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 42. — Ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio e del diploma in economia e amministrazione delle imprese sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le annualità di esami e la prova di idoneità di lingue straniere e la prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea in economia e commercio al corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese e corso di laurea in economia e commercio.

Corso di diploma universitario
in gestione delle imprese alimentari

Art. 43. — L'obiettivo del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari è quello di formare delle figure professionali in grado di combinare le competenze tecniche sull'alimentazione a quelle economiche per far fronte alle esigenze connesse alle nuove abitudini alimentari della popolazione.

Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 59, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari riportati nel successivo art. 50;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 44. — Ai fini del conseguimento del diploma in gestione delle imprese alimentari sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e dei corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio da un corso di laurea al corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 45. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a tre annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma in gestione delle imprese alimentari.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui al successivo art. 59, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01A (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in gestione delle imprese alimentari si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a quindici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 48) e il colloquio finale.

Art. 46. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari di cui all'art. 50 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma in gestione delle imprese alimentari, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 47. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari, possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 45 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 48. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 45.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 49. - La struttura didattica competente stabilisce, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in gestione delle imprese alimentari consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 50. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari:

Area economica:

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

geografia economica;

politica economica agraria;

storia dell'agricoltura.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese;

marketing;

merceologia;

merceologia dei prodotti alimentari;

merceologia delle risorse naturali;

organizzazione aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto privato dell'economia.

Area matematico-statistica:

controllo statistico della qualità.

Altre aree:

fisiologia della nutrizione;

gestione della qualità nell'industria alimentare;

igiene della nutrizione;

principi di dietetica;

scienza dell'alimentazione;

biotecnologie alimentari.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in gestione delle imprese alimentari, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno due insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale con particolare attenzione a quelli del settore scientifico-disciplinare C01B, almeno due insegnamenti dell'area giuridica, almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica ed almeno due insegnamenti delle altre aree suindicate.

Corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda

Art. 51. — L'obiettivo del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda è quello di formare delle figure professionali nell'ambito delle tecniche delle ricerche di mercato e della pubblicità, ossia in due attività cruciali di promozione della crescita e dello sviluppo dell'azienda.

Il numero degli scrivibili a ciascun anno di corso è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 59, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda riportati nel successivo art. 58;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 52. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e dei corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio da un corso di laurea al corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 53. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui al successivo art. 59, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01A (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di sedici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscano ai sensi del successivo art. 56) e il colloquio finale.

Art. 54. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda di cui all'art. 58 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 55. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda, possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 53 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 56. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 53.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 57. — La struttura didattica competente stabilisce, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 58. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda i seguenti:

Area economica:

economia industriale.

Area aziendale:

economia e tecnica della pubblicità;

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing;

marketing;

marketing internazionale;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto industriale.

Area matematico-statistica:

analisi di mercato;

statistica aziendale.

Altre aree:

economia e tecnica della comunicazione aziendale;

psicologia della pubblicità;

psicologia delle comunicazioni sociali;

psicologia sociale;

sociologia delle comunicazioni;

tecniche della comunicazione pubblicitaria;

teoria e tecniche della comunicazione pubblica;

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;

teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno due insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno due insegnamenti dell'area giuridica, almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica ed almeno tre insegnamenti delle altre aree suindicate.

Art. 59. — Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica.

AREA ECONOMICA

P01A *Economia politica:*

analisi economica;

dinamica economica;

economia politica (settore P01A);

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia;

storia dell'economia politica.

P01B *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;

economia applicata;

economia dei beni e delle attività culturali (settore P01B);

economia dell'ambiente (settore P01B);

economia del lavoro;

economia delle istituzioni (settore P01B);

economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;

economia sanitaria (settore P01B);

politica economica (settore P01B);

politica economica agraria;

politica economica europea;

programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati;

P01C *Scienza delle finanze:*

economia dei beni e delle attività culturali (settore P01C);
economia dei tributi;
economia dell'ambiente (settore P01C);
economia della sicurezza sociale;
economia della spesa pubblica;
economia delle istituzioni (settore P01C);
economia pubblica;
economia sanitaria (settore P01C);
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01D *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01E *Econometria:*

econometria;
econometria applicata;
economia matematica;
economia politica (settore P01E);
metodi econometrici;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01F *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
economia monetaria internazionale;
economia politica (settore P01F);
politica economica (settore P01F);
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G *Economia internazionale:*

economia dell'integrazione europea;
economia internazionale;
economia politica (settore P01G);
istituzioni economiche internazionali;
politica economica (settore P01G);
politica economica internazionale.

P01H *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
economia politica (settore P01H);
politica dello sviluppo economico;
politica economica (settore P01H);
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle forme di mercato;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia del settore dei trasporti;
economia industriale;
politica economica (settore P01I).

P01J *Economia regionale:*

economia dei trasporti;
economia delle grandi aree geografiche;
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P03X *Storia economica:*

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura (settore P03A);
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica delle popolazioni;
storia economica del turismo;
storia marittima.

G01X *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;

economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B *Geografia economico-politica:*
cartografia tematica (settore M06B);
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia della comunicazione;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
organizzazione e pianificazione del territorio;
politica dell'ambiente;
sistemi informativi geografici.

AREA AZIENDALE

P02A *Economia aziendale:*
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B *Economia e gestione delle imprese:*
economia e gestione delle imprese;
economia e gestione delle imprese commerciali;
economia e gestione delle imprese di servizi;
economia e gestione delle imprese di trasporto;
economia e gestione delle imprese industriali;
economia e gestione delle imprese internazionali;
economia e gestione delle imprese turistiche;
economia e gestione delle imprese di servizi pubblici
economia e gestione dell'innovazione aziendale;
economia e tecnica degli scambi internazionali;
economia e tecnica della comunicazione aziendale
economia e tecnica della pubblicità;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C *Finanza aziendale:*
analisi finanziaria;
fiananza aziendale;
finanza aziendale internazionale;
finanziamenti di aziende (settore P02C).

P02D *Organizzazione aziendale:*
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione e controllo aziendale;
organizzazione e gestione delle risorse umane.

P02E *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dei mercati finanziari;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende (settore P02E);
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B *Merceologica:*

analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X *Diritto privato:*

diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo (settore N01X);
nozioni giuridiche fondamentali (N01X).

N02X *Diritto privato comparato:*

diritto anglo-americano;
diritti dei Paesi africani e asiatici;
diritto dei Paesi dell'Est europeo;
diritto dei Paesi di lingua francese;
diritto dei Paesi di lingua tedesca;
diritto dei Paesi socialisti;
diritto dell'America latina;
diritto musulmano e dei Paesi islamici;
diritto privato comparato;
diritto privato delle Comunità europee;
istituzioni di diritto privato italiano e comparato;
sistemi giuridici comparati.

N03X *Diritto agrario:*

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale.

N04X *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale comunitario;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto fallimentare (settore N04X);
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N04X);
diritto industriale.

N05X *Diritto dell'economia:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto delle assicurazioni;
diritto del mercato finanziario;
diritto ed economia delle fonti di energia;
diritto internazionale dell'energia (settore N05X);
diritto privato dell'economia;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N06X *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione (settore N06X).

N07X *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale;
relazioni industriali.

N08X *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare;
diritto processuale costituzionale;
diritto processuale comunitario (settore N14X);
organizzazione internazionale;
tutela internazionale dei diritti umani.

N15X *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare (settore N15X);
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato;
diritto processuale comunitario (settore N15X).

N17X *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi delle serie storiche;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
piano degli esperimenti (settore S01A);
rilevazioni statistiche;
statistica (settore S01A);
statistica computazionale;
statistica matematica (settore S01A);
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie;
teoria statistica delle decisioni.

S01B *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria (settore S01B);
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti (settore S01B);
statistica (settore S01B);
statistica applicata alle scienze biologiche (settore S01B);
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica e informatica applicata alla produzione animale;
statistica medica (settore S01B);
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro (settore S02X);
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo di dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A *Demografia:*

analisi demografica;
biodemografia;
demografia;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teorie della popolazione.

S03B *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi;
modelli statistici del mercato del lavoro (settore S03B);
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A *Matematica per le applicazioni economiche:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per l'economia;

matematica per le applicazioni economiche finanziarie;

matematica per le scienze sociali;

metodi e modelli per le scelte economiche;

modelli matematici per la gestione delle aziende;

teoria dei giochi (settore S04A);

teoria delle decisioni (settore S04A).

S04B *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

modelli matematici per i mercati finanziari;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01B *Algebra:*

algebra lineare.

A01C *Geometria:*

geometria.

A02A *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B *Probabilità e statistica matematica:*

calcolo delle probabilità;

processi stocastici;

statistica matematica (settore A02B);

teoria deei giochi (settore A02B);

teoria delle decisioni (settore A02B).

A04A *Analisi numerica:*

analisi numerica;

calcolo numerico;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B *Ricerca operativa:*

metodi e modelli per la pianificazione economica;

metodi e modelli per la pianificazione territoriale;

modelli di sistemi di produzione;

modelli di sistemi di servizio;

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione;

teoria dei giochi (settore A04B).

K04X *Automatica:*

analisi dei sistemi;

modellistica e controllo dei sistemi ambientali;

modellistica e gestione delle risorse naturali;

modellistica e simulazione.

K05A *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

intelligenza artificiale (settore K05A);

sistemi informativi;

sistemi operativi (settore K05A).

K05B *Informatica:*

informatica generale;

intelligenza artificiale (settore K05B);

programmazione;

sistemi operativi (settore K05B).

K05C *Cibernetica:*

cibernetica;

elaborazioni di immagini.

Corso di laurea in scienze statistiche ed economiche

Art. 60. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 61. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in scienze statistiche ed economiche sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 80, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economica, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e antropologiche e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli del punto precedente, fino ad un massimo di otto.

Art. 62. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in scienze statistiche ed economiche sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e degli altri corsi di laurea di cui alla tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche. Dovrà essere in ogni caso riconosciuta la prova di idoneità di lingua.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Art. 63. — Il piano di studi del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di ventiquattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali, in numero di otto, rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di laurea stesso.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi riportati nell'art. 80, secondo la seguente distribuzione:

tre nell'area matematica;

uno nell'area probabilità;

tre nell'area statistica;

uno nell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea in scienze statistiche ed economiche si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, la prova di idoneità eventualmente richiesta (o l'esame che eventualmente la sostituisce ai sensi del successivo art. 66) e l'esame di laurea.

Art. 64. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche, predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 65. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 63 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 66. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire la prova di idoneità con un esame di profitto, che si aggiunge a quelli previsti nell'art. 63.

La prova di idoneità può essere sostenuta anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 67. — La struttura didattica competente stabilisce, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 68. — Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 63, le seguenti annualità di insegnamenti caratterizzanti:

una dell'area statistica;

due dell'area statistica economica;

una scelta dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale;

una della sottoarea economica politica;

una della sottoarea analisi economica ed econometria;

una scelta dalle sottoaree economia politica o analisi economica;

una scelta dalle sottoaree economia politica, analisi economica e dall'area aziendale.

Corso di diploma universitario in statistica

Art. 69. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso del corso di diploma universitario in statistica può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 70. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in statistica sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 80, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economica, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli del punto precedente, fino ad un massimo di otto.

Art. 71. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in statistica sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea e degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992, seguiti con esito positivo in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili anche per i contenuti con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario in statistica. Dovrà essere in ogni caso riconosciuta la prova di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Art. 72. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in statistica comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario stesso, altri insegnamenti, per un numero complessivo di quindici annualità e un laboratorio statistico-informatico.

Gli insegnamenti fondamentali in numero di cinque, rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per il corso di diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario stesso.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 80, secondo la seguente distribuzione:

uno dell'area matematica;

due dell'area statistica;

uno dell'area probabilità;

uno dell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in statistica si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, la prova di laboratorio e quella di idoneità eventualmente richiesta e il colloquio finale.

Art. 73. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di diploma universitario in statistica, predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, compresi quelli di cui ai successivi articoli 78 e 79, nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 74. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario in statistica possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche, distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in statistica, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un *tutor*, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 72 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 75. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento del diploma universitario in statistica, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Art. 76. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite, stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in statistica consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 77. - Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 72, le seguenti annualità di insegnamenti caratterizzanti:

una scelta dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

una dell'area demografia;

una dell'area statistica sociale;

due scelte dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica.

Art. 78. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica, indirizzo in statistica e informatica per la gestione delle imprese, deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 72, le seguenti annualità di insegnamenti caratterizzanti:

due scelte dalle aree economica e aziendale;

due scelte dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

una dell'area informatica.

Art. 79. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica, indirizzo in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche, deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 72, anche le seguenti annualità di insegnamenti caratterizzanti:

una scelta dalla sottoarea economia politica e dall'area aziendale;

una della sottoarea sociologia generale;

due scelte dalle aree demografia e statistica sociale;

una dell'area giuridica.

Art. 80. Discipline attivabili per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche e per il corso di diploma universitario in statistica:

AREA MATEMATICA

Algebra

Algebra lineare

Algebra ed elementi di geometria

Logica matematica

Geometria

Geometria e algebra

Analisi matematica

Analisi funzionale

Analisi superiore

Istituzioni di analisi matematica

Analisi numerica

Matematica computazionale

Metodi numerici per l'ottimizzazione

Matematica generale

AREA PROBABILITÀ

Calcolo delle probabilità
Filtraggio e controllo stocastico
Processi stocastici
Statistica matematica
Teoria dei giochi
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Teoria delle decisioni
Statistica e calcolo delle probabilità
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie

AREA STATISTICA

Analisi delle serie storiche
Analisi dei dati
Analisi statistica multivariata
Analisi statistica spaziale
Didattica della statistica
Piano degli esperimenti
Rilevazioni statistiche
Statistica
Statistica computazionale
Statistica matematica
Storia della statistica
Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati
Teoria dei campioni
Teoria dell'inferenza statistica
Teoria statistica delle decisioni
Metodi statistici di controllo della qualità
Metodi statistici di misura
Modelli stocastici e analisi dei dati
Statistica applicata alle scienze fisiche
Statistica e calcolo delle probabilità
Statistica per la ricerca sperimentale
Teoria e metodi statistici dell'affidabilità
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie

AREA STATISTICA ECONOMICA

Analisi statistico-economica territoriale
Classificazione e analisi dei dati economici
Contabilità nazionale
Gestione di basi di dati economici
Metodi di valutazione di politiche
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici di comportamento economico
Rilevazione e controllo dei dati economici
Serie storiche economiche
Statistica dei mercati monetari e finanziari
Statistica economica

AREA STATISTICA AZIENDALE

Analisi di mercato
Controllo statistico della qualità
Statistica aziendale
Statistica industriale

AREA DEMOGRAFIA

Analisi demografica
Bio-demografia
Demografia
Demografia della famiglia
Demografia economica
Demografia regionale
Demografia sociale
Demografia storica
Modelli demografici
Politica della popolazione
Rilevazioni e qualità dei dati demografici
Teorie della popolazione

AREA STATISTICA SOCIALE

Indagini campionarie e sondaggi demoscopici
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici per l'analisi del comportamento politico
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi
Metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari
Rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari
Statistica del turismo
Statistica giudiziaria
Statistica per la ricerca sociale
Statistica psicometrica
Statistica sanitaria
Statistica sociale

AREA STATISTICA BIOMEDICA

Antropometria
Biometria
Epidemiologia
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari
Statistica applicata alle scienze biologiche
Statistica medica
Statistica medica e biometria
Statistica per l'ambiente
Statistica sanitaria

AREA INFORMATICA

Sottoarea - Informatica di base:

Basi di dati
Fondamenti di informatica
Intelligenza artificiale

Ingegneria del software

Sistemi informativi

Informatica generale

Linguaggi di programmazione

Sistemi di elaborazione dell'informazione

Programmazione

Sottoarea - Informatica applicata:

Statistica computazionale

Gestione di basi di dati economici

Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie

Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati

AREA MATEMATICA PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Matematica per l'economia

Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie

Matematica per le scienze sociali

Metodi e modelli per le scelte economiche

Metodi matematici per la gestione delle aziende

Ricerca operativa per le scelte economiche

Teoria delle decisioni

Matematica per le decisioni della finanza aziendale

Modelli matematici per i mercati finanziari

Teoria matematica del portafoglio finanziario

AREA MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI

Economia e finanza delle assicurazioni

Matematica attuariale

Matematica finanziaria

Statistica assicurativa

Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni

Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali

Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita

Teoria del rischio

AREA RICERCA OPERATIVA

Grafi e reti di flusso

Metodi e modelli per il supporto alle decisioni

Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione

Metodi e modelli per la pianificazione economica

Metodi e modelli per la pianificazione territoriale

Ottimizzazione

Programmazione matematica

Ricerca operativa

Tecniche di simulazione

Teoria dei giochi

AREA ECONOMICA

Sottoarea - Analisi economica ed econometria:

Analisi economica

Econometria

Econometria applicata

Economia matematica

Metodi econometrici

Tecnica di previsione economica

Sottoarea - Economia politica:

Dinamica economica

Economia politica

Istituzioni di economia

Macroeconomia

Microeconomia

Sottoarea - Politica economica:

Economia applicata

Economia del lavoro

Economia industriale

Politica economica

Programmazione economica

Sottoarea - Economia monetaria e internazionale:

Economia monetaria

Economia monetaria internazionale

Economia internazionale

Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze:

Analisi costi-benefici

Economia dell'ambiente

Economia della sicurezza sociale

Economia pubblica

Economia sanitaria

Organizzazione e pianificazione del territorio

Scienza delle finanze

Teoria dello sviluppo economico

Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale:

Economia agraria

Economia della popolazione

Economia dello sviluppo

Economia dei Paesi in via di sviluppo
Economia regionale
Pianificazione economica territoriale
Geografia della popolazione
Geografia economica
Geografia politica ed economica
Programmazione dello sviluppo e assetto del territorio

AREA AZIENDALE

Economia e gestione delle imprese
Economia dell'impresa
Economia e tecnica dei mercati finanziari
Finanza aziendale
Gestione della produzione e dei materiali
Marketing
Ragioneria generale ed applicata
Revisione aziendale
Organizzazione aziendale
Organizzazione dei sistemi informativi aziendali
Analisi e contabilità dei costi
Economia aziendale
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
Economia delle aziende di assicurazione
Economia degli intermediari finanziari
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda

AREA GIURIDICA

Diritto di famiglia
Diritto privato dell'economia
Istituzioni di diritto privato
Diritto commerciale
Diritto delle assicurazioni
Diritto commerciale internazionale
Diritto degli intermediari finanziari
Legislazione bancaria
Diritto pubblico dell'economia
Diritto regionale e degli enti locali
Istituzioni di diritto pubblico
Contabilità di Stato
Sociologia del diritto
Diritto delle Comunità europee
Diritto internazionale

AREA SOCIOLOGICA

Sottoarea - Sociologia generale:

Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Metodi quantitativi per le scienze sociali
Politica sociale
Sociologia
Teoria e metodi della pianificazione sociale

Sottoarea - Sociologia applicata:

Sociologia dell'amministrazione
Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Organizzazione dei servizi sociali
Sociologia del lavoro
Relazioni industriali
Sociologia dell'organizzazione
Sociologia dello sviluppo
Sociologia economica
Sociologia industriale
Sociologia dei Paesi in via di sviluppo
Sociologia dell'ambiente
Sociologia urbana e rurale
Sociologia dei movimenti collettivi
Sociologia politica
Sociologia della devianza

AREA SCIENZE BIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE

Antropometria
Biometria
Metodologia statistica in agricoltura
Statistica applicata alle scienze biologiche
Statistica informatica applicata alla produzione animale
Antropologia
Biologia delle popolazioni umane
Ecologia umana
Genetica
Genetica di popolazioni
Genetica quantitativa
Antropologia sociale
Antropologia economica».

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 3 agosto 1995

Il rettore

95A7910

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 10 gennaio 1996, n. 2.

Retribuzione contributiva ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335.

A tutti gli enti iscritti

Alle sedi provinciali INPDAP

Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai provveditorati agli studi

Alle corti di appello

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro

Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro

Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro

Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alle sezioni regionali della Corte dei conti

Ai comitati regionali di controllo

Alla Ragioneria generale dello Stato

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Trattamenti di pensione

La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» ha innovato sia in materia pensionistica che in materia di trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quali individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29 febbraio 1993, n. 29, riportando così pensioni e trattamenti di fine rapporto nell'alveo della tutela previdenziale prevista dall'art. 38 della Costituzione.

In tema di contribuzione il comma 9 dell'art. 2 della legge, con radicale innovazione, ha disposto, a datare dal 1° gennaio 1996, l'applicazione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dei principi regolanti le somme soggette a contribuzione vigenti per i lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare ha disposto che «. . si applica ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni».

È opportuno richiamare l'attenzione sull'effetto innovativo che il predetto art. 12 della legge n. 153/1969 ha esercitato, all'atto della sua entrata in vigore, sulla normativa previgente — basata sull'individuazione delle singole voci del trattamento economico da assoggettare a contribuzione previdenziale (pensionistica) — introducendo il diverso criterio di dichiarare ai fini imponibili «retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro», escluse le voci tassativamente indicate, nonché sulla circostanza che pari e più profonda innovazione si verifica nel momento che l'articolo predetto viene a sostituire le multiformi discipline della retribuzione contributiva vigenti per gli ordinamenti delle gestioni autonome pensionistiche dell'INPDAP.

A ragione di quanto sopra precisato infatti cesseranno di avere vigore, a datare dal 1° gennaio 1996, tutte le specifiche normative disciplinanti la retribuzione contributiva attualmente vigente secondo i soppressi ordinamenti di ognuna delle singole casse pensioni dell'Istituto e conseguentemente la determinazione dell'imponibile per il calcolo dei contributi sarà disciplinata dal predetto art. 12 della legge n. 153/1969, così come prevista dall'art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995.

Ai fini della completezza del quadro normativo che disciplinerà la retribuzione contributiva (ai fini pensionistici) è opportuno ricordare che la normativa soprarichiamata va a tutti gli effetti integrata con la disciplina contrattuale collettiva del rapporto di lavoro, dettata per ogni singolo comparto delle categorie di dipendenti iscritti all'Istituto.

In proposito si ritiene parimenti utile rimarcare come i predetti contratti (già stipulati o in corso di stipulazione) portano ormai evidente l'impronta della privatizzazione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni disposta con il decreto legislativo n. 29/1993.

Ognuno dei predetti contratti contempla una «Parte» dedicata al trattamento economico.

La retribuzione vi appare strutturata in un trattamento fondamentale ed in un trattamento accessorio.

La distinzione non assume peraltro rilevanza ai fini della determinazione della retribuzione contributiva ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1969, nel senso che l'area del trattamento fondamentale non coincide con quella e non esaurisce quella di retribuzione contributiva, la quale invece è più estesa e comprende anche (o quasi) tutte le voci del trattamento accessorio, salve le precisazioni di cui si dirà.

Il trattamento accessorio, per il comparto degli enti locali e per quello della sanità, comprende:

compensi (per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi);

premi (per la qualità delle prestazioni individuali);

indennità speciali.

L'elencazione delle singole voci che concorrono a determinare il trattamento economico è riportata in calce alla presente circolare.

Come è di facile constatazione, nel trattamento accessorio appaiono ricomprese voci prima escluse, ma dal 1° gennaio 1996 da ricomprendere nella retribuzione contributiva, compreso il compenso per il lavoro straordinario; nel contempo si richiama l'attenzione sulla circostanza che allo stato è possibile rinvenire un'esclusione dall'area contributiva disposta dalla fonte contrattuale collettiva, come nel caso dell'indennità di tempo potenziato, cui non può darsi rilevanza, con la conseguenza che la citata indennità rimane inclusa per legge nella retribuzione contributiva.

Si precisa, infine, che sono esclusi dalla base imponibile i compensi percepiti per lo svolgimento di prestazioni autonome rispetto al rapporto di lavoro dipendente. Non formano, pertanto, oggetto di contribuzione compensi relativi ad incarichi svolti presso organismi diversi dall'amministrazione di appartenenza.

In particolare restano esclusi i compensi percepiti da sindaci e revisori dei conti, da membri di consigli di amministrazione, nonché competenze per collaudi, arbitraggi, partecipazioni a commissioni, docenze, ecc.

Appare, inoltre, opportuno evidenziare che in applicazione dell'art. 2, comma 18, per i dipendenti privi di anzianità contributiva, assunti dal 1° gennaio 1996, la retribuzione ai fini contributivi e previdenziali non può superare l'importo di L. 132.000.000.

L'aliquota contributiva.

Nell'attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive vigenti — da applicare sulle retribuzioni come sopra definite — sono elevate, ai sensi del comma 24 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente. È altresì elevata di 0,35 punti la quota percentuale a carico dei soli enti datori di lavoro già obbligati a versare il contributo di cui all'art. 22 della legge n. 67/1988.

Si ritiene opportuno far rilevare che l'elevazione di cui si è detto, nella sostanza, non determina un aggravio della contribuzione complessiva, in quanto l'elevazione sostituisce il contributo, di pari importo, non più dovuto per le finalità della (ex) GESCAL.

Le indennità in natura.

In genere in questa categoria si suole raggruppare le somme che vengono corrisposte in sostituzione dell'attribuzione in godimento di un bene (es. vitto, alloggio, vestiario o divisa) o di un servizio (es. riscaldamento).

Le somme a tal titolo corrisposte o il valore dell'attribuzione in natura, dall'entrata in vigore dell'art. 12 della legge n. 153/1969, e fino a tempi non lontani, sono state incluse nella retribuzione contributiva, anche se con alterne vicende, non figurando tra le voci tassativamente escluse.

Con le modifiche e integrazioni apportate all'art. 12 della legge n. 153/1969 di cui si dà conto nell'appendice normativa, la situazione è profondamente cambiata in ordine ai corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro nonché i relativi importi sostitutivi che oramai risultano esclusi dalla retribuzione contributiva per effetto del comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503/1992 già citato e del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1994.

Salva ogni ulteriore informazione e precisazione, si ritiene utile, allo stato, richiamare l'art. 29 del testo unico sugli assegni familiari il quale, seppur imperfettamente, risolve il problema della valutazione in moneta dei beni e servizi che vengono corrisposti in natura, disponendo che «se la retribuzione consiste in tutto o in parte nell'alloggio o in altra prestazione in natura (quali vitto, alloggio, trasporto, ecc.) il valore di esse è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari».

La retribuzione contributiva ai fini del TFR.

La riforma del sistema previdenziale ha profondamente inciso, come già detto, oltre che in materia pensionistica anche in materia di trattamento di fine rapporto dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

In pratica la riforma riguarda la quasi totalità degli iscritti all'INPDAP, prima attributari dell'indennità di buonuscita o dell'indennità premio di servizio erogate, rispettivamente, prima dall'ENPAS e dall'INADEL ed ora dalle corrispondenti gestioni autonome dell'Istituto. La nuova disciplina è dettata dai commi da 5 ad 8 dell'art. 2 (intitolato all'«armonizzazione») della legge in esame n. 335/1995.

Il nuovo regime, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi 5 e 7, si strutturerà comunque in una prestazione che consta delle quote annuali determinate ai sensi del primo comma dell'art. 2120 del codice civile (nel testo modificato con la legge n. 297/1982) dividendo la retribuzione utile per 13,5 ed incrementata secondo le disposizioni del successivo comma 4, il quale testualmente dispone: «Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente».

La retribuzione da prendere a base per il calcolo del TFR è quella dovuta nell'anno di riferimento e comprende, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, «tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese».

Tuttavia, in considerazione che non sono state ancora definite le modalità di attuazione del nuovo regime, con riferimento ai «conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva», per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 e quelli per l'applicazione della disciplina in materia di fine rapporto nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, questo Istituto si riserva di fornire puntuali comunicazioni operative all'esito della prevista contrattazione collettiva nazionale.

In attesa delle determinazioni che nella materia verranno assunte nella sede competente, i contributi continueranno ad essere versati con le modalità in atto e con l'applicazione delle aliquote nella misura e sulle retribuzioni contributive così come determinate dalla normativa vigente al 31 dicembre 1995.

Al fine di fornire un utile strumento di orientamento in questa prima fase di avvio del nuovo sistema retributivo ai fini pensionistici, si riporta in calce l'elencazione tassativa degli elementi della retribuzione escluse dall'assoggettamento alla contribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 153/1969.

Nel contempo si fa seguire una elencazione, ma con valore (per i motivi che emergono dal testo della stessa circolare) esclusivamente indicativo, dei più ricorrenti elementi che rientrano nella contribuzione ai fini pensionistici.

Si informa, altresì, che in correlazione con l'intervenuta meccanizzazione della procedura per la definizione delle denunce contributive, con successive circolari operative, le direzioni centrali e gli uffici competenti provvederanno ad illustrare i criteri e gli aspetti tecnici concernenti la definizione dell'imponibile e dei relativi contributi.

Il presidente: SEPPIA

ELENCAZIONE TASSATIVA DELLE SOMME ESCLUSE

A) (art. 12 della legge n. 153/1969, comma 2)

1) diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

2) rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) indennità di anzianità;

4) indennità di cassa;

5) indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari;

8) la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi dovuti ai produttori di assicurazione.

B) (comma 15 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

2) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

3) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

4) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

5) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;

6) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista».

C) (comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503/1992, che integra l'art. 12)

1) i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi. [Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con l'attività lavorativa aventi carattere di generalità per i lavoratori interessati, i relativi importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari delle gestioni interessate »]

D) (art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 335/1995):

l'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale;

il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi;

limitatamente ai lavoratori privi di anzianità contributiva o che esercitano l'opzione per il sistema contributivo:

l'eccedenza del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'Istat.

ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA DELLE VOCI UTILI

I. *Comparto degli enti locali.*

A) Trattamento fondamentale:

a) stipendio tabellare;

b) retribuzione individuale di anzianità;

c) indennità integrativa speciale;

d) livello economico differenziato.

B) Trattamento accessorio:

a) compensi per:

1) lavoro straordinario (art. 31, comma 2, lettera *a)*;

2) (articoli 31, comma 2, lettera *a)*, e 33) per:
produttività collettiva;
miglioramento servizi;

b) premi (articoli 31, comma 2, lettera *a)*, e 34) per:
qualità delle prestazioni individuali;

c) indennità speciali previste per:
disagio, pericolo e danno (art. 31, comma 2, lettera *b)*;
particolari posizioni (art. 31, comma 2, lettera *c)*;
area direttiva (art. 35);
particolari posizioni qualifiche sesta e settima (art. 36);

d) indennità ex art. 37, per:
area di vigilanza di quinta qualifica;
area di vigilanza con funzioni di polizia giudiziaria;
area di vigilanza senza funzioni di polizia giudiziaria;
personale educativo asili nido;
per insegnanti scuole materne ed alimentari ed assistenti;
personale docente centri di formazione professionale;
tempo potenziato a insegnanti di scuole materne;
per direzione e per staff di ottava qualifica;

e) somme per retribuzione di anzianità.

f) somme per livello differenziato.

II. *Comparto sanità.*

A) Trattamento fondamentale:

1) stipendio tabellare;

2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

3) indennità integrativa speciale.

B) Trattamento economico collegato alla posizione di lavoro ed alla produttività:

a) compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 43;

b) compensi per la produttività collettiva e per il perfezionamento dei servizi (art. 47);

c) premi per la qualità delle prestazioni individuali (art. 48);

d) indennità ex art. 44:

di polizia giudiziaria;

di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti gli addetti in reparti o unità operative di lire giornaliere 300;

di bilinguismo, nelle misure di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987;

per servizi strutturati in tre turni del personale del ruolo sanitario delle posizioni funzionali quinta, sesta, settima di lire 8500 giornaliere;

agli operatori di tutti i ruoli dal primo all'ottavo livello operanti su due turni di lire 3500 giornaliere;

agli operatori coordinatori-caposala ed ostetriche — su un solo turno — mensili lorde di lire 50.000.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Decorrenza	Cassa dip. enti locali			Cassa sanitari			Cassa insegnanti			Cassa uff. giudiziari		
	Ente	Iscr.	Totale	Ente	Iscr.	Totale	Ente	Iscr.	Totale	Ente	Iscr.	Totale
1° gennaio 1993	19.10	8.55 (*)	27.65	19.10	10.05	29.15	14.60	8.55 (*)	23.15	22.90	8.55 (*)	31.45
1° gennaio 1994	19.60	8.55 (**)	28.15	19.60	10.05	29.65	15.10	8.55 (**)	23.65	23.40	8.55 (**)	31.95
1° gennaio 1995	19.85	8.55 (***)	28.40	19.85	10.05	29.90	15.35	8.55 (***)	23.90	23.65	8.55 (***)	32.20
1° gennaio 1996 e seguenti	19.85 20.20 (°)	8.90 (****)	28.75 29.10	19.85 20.20 (°)	10.40	30.25 30.60	15.35 15.70 (°)	8.90 (****)	24.25 24.60	23.65	8.90 (****)	32.55

(*) + 1% per la parte eccedente lire 53.475.000.

(**) + 1% per la parte eccedente lire 55.363.000.

(***) + 1% per la parte eccedente lire 57.578.000.

(****) + 1% per la parte eccedente lire (in attesa di determinazione).

(°) per i soli enti soggetti al contributo ex-GESCAL.

Roma, 1° gennaio 1996

96A0159

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Padova antiquaria - Iª Fiera mercato dell'antiquariato» che avrà luogo a Padova dal 3 febbraio 1996 all'11 febbraio 1996.

Con decreto ministeriale del 18 dicembre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Pianeta orologio» che avrà luogo a Milano dal 9 febbraio 1996 al 12 febbraio 1996.

Con decreto ministeriale del 18 dicembre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Macef primavera '96 - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi, e da regalo, argenterie, orificeria, orologeria», che avrà luogo a Milano dal 9 al 12 febbraio 1996.

Con decreto ministeriale del 18 dicembre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Saca Europe - Salone aste cornici accessori e tecnologie» che avrà luogo a Bologna dal 15 febbraio 1996 al 18 febbraio 1996.

Con decreto ministeriale del 18 dicembre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Miflor '96 - Salone internazionale del florovivaismo, degli accessori e delle attrezzature» che avrà luogo a Milano dal 23 febbraio 1996 al 25 febbraio 1996.

96A0147

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto distrettuale 21 novembre 1994 la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630 °C ed argilla per porcellana e terraglia forte, denominata «Moranda», nel comune di Lozzolo (provincia di Vercelli), è stata trasferita alla Soc. Fondat a r.l., con sede legale ed amministrativa ora trasferita in Novara, piazza Martiri della Libertà n. 4.

Con decreto distrettuale 21 novembre 1994 la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630 °C ed argilla per porcellana e terraglia forte, denominata «Virauda Cava Grande», nei comuni di Lozzolo e Roasio (provincia di Vercelli), è stata trasferita alla Soc. Fondat a r.l., con sede legale ed amministrativa ora trasferita in Novara, piazza Martiri della Libertà n. 4.

Con decreto distrettuale 21 novembre 1994 la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630 °C ed argilla per porcellana e terraglia forte e terre da sbianca, denominata «Villa del Bosco - Portiglio», nei comuni di Roasio, Sostegno e Villa del Bosco (provincia di Vercelli), è stata trasferita alla Soc. Fondat a r.l., con sede legale ed amministrativa ora trasferita in Novara, piazza Martiri della Libertà n. 4.

96A0164

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Individuazione di associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1995, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 251, l'associazione denominata «Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori», con sede in Roma, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il riconoscimento disposto con citato decreto decadrà di diritto in caso di annullamento o riforma della sentenza n. 667/95 del tribunale amministrativo regionale Lazio da parte del Consiglio di Stato in sede di appello.

96A0162

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 gennaio 1996

Dollaro USA	1576,07
ECU	2018,47
Marco tedesco	1090,48
Franco francese	318,33
Lira sterlina	2434,24
Fiorino olandese	973,54
Franco belga	53,053
Peseta spagnola	12,978
Corona danese	281,99
Lira irlandese	2516,51
Dracma greca	6,643
Escudo portoghese	10,512
Dollaro canadese	1157,60
Yen giapponese	14,950
Franco svizzero	1352,73
Scellino austriaco	155,06
Corona norvegese	248,34
Corona svedese	238,70
Marco finlandese	360,66
Dollaro australiano	1173,07

96A0242

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici» (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 7 ottobre 1995)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 23, seconda colonna, secondo decreto di riconoscimento, nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al secondo rigo, dove è scritto: «Happy *Sping* 25 Shots (d.f. Happy *Sping* 25 Effetti)», leggasi: «Happy *Spring* 25 Shots (d.f. Happy *Spring* 25 Effetti)».

96A0186

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	385 000
- semestrale	L.	211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L	72 500
- semestrale	L	50 000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	216 000
- semestrale	L	120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L	215.500
- semestrale	L.	118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134 000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L	1 300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	360 000
Abbonamento semestrale	L.	220 000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400